

Prot. 0012217 del 20/07/2018

DELIBERA N.3/2018

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ANSF

Il Vicedirettore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e s.m.i. che istituisce l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (nel seguito anche Agenzia o ANSF), sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 8, del D.Lgs. n. 162/2007 ha stabilito che, già in sede di prima applicazione, il funzionamento dell'Agenzia sarebbe stato assicurato con un organico di 205 unità di personale, in parte proveniente dai ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in regime di comando ed, in parte, da Società del Gruppo F.S., e che lo stesso decreto legislativo ha reso disponibili le risorse necessarie per la relativa copertura finanziaria;

VISTO l'art. 2, comma 2, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, che prevede che al personale dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e, pertanto, il contratto collettivo del personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (art. 8, comma 5, del D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66);

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (*"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*);

VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, rubricato "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 130), ed in particolare l'art. 4 e l'art. 22;

VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica n. 34/2009, n. 35/2009, n. 36/2009 inerenti rispettivamente lo Statuto, l'organizzazione, la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia;

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2011, n. 224 (*"Regolamento recante disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettere b) e c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162"*);

VISTO il vigente CCNL del personale dirigente e non dirigente dell'ENAC, contratto di riferimento dell'ANSF;

VISTO il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 ed, in particolare, l'art. 2, che ha disposto la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO il DPCM del 22 gennaio 2013 che, in attuazione dell'art. 2 del Decreto Legge n. 95/2012, ha ridotto a 265 unità la dotazione organica dell'ANSF;

VISTA la Delibera ANSF n. 1/2013 del 17/07/2013 di rideterminazione della dotazione organica dell'Agenzia;

VISTA la Delibera ANSF n. 2/2013 del 17/07/2013 di approvazione del Programma 2013-15 del fabbisogno del personale e piano delle assunzioni dell'Agenzia - approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero vigilante, con atti rispettivamente prot. 73155 del 06/09/2013, prot. 44500 del 02/10/2013 e prot. 2275 RU/DIV2 del 22/10/2013 - definita in accordo a quanto previsto dal D.L. n. 78/2010, convertito con Legge 30 luglio 2011, n. 122, il quale all'art. 9, comma 36, stabilisce che "per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusioni di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze";

VISTO l'art. 6 del D.Lgs n. 165/2001, come recentemente novellato dal D.Lgs n. 75/2017, secondo cui "2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. [...] Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.";

CONSIDERATO che in relazione alle disposizioni della Legge di Stabilità L. 23 dicembre 2014, n. 190, in particolare l'articolo 1, commi da 421 a 425 e quanto precisato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 1/2015 del 30 gennaio 2015 - l'Agenzia ha potuto dare avvio alle procedure di mobilità per le sole unità di personale previste nel budget assunzionale del 2013, sospendendo le procedure per le unità di personale di cui al budget 2014-2015, riferite esclusivamente a figure tecniche;

CONSIDERATO che i limiti introdotti dalla L. 190/2014 hanno impedito all'Agenzia di portare avanti le procedure di assunzioni già autorizzate sulla base di quanto previsto dal DL 78/2010, disposizione derogativa al blocco generalizzato delle assunzioni prevista specificatamente per gli enti di nuova istituzione, lasciando incompiuto un percorso di crescita dell'organico già approvato dalle preposte Amministrazioni di controllo/vigilanti;

CONSIDERATO che solo in data 1 luglio 2016 si sono concluse le procedure di mobilità avviate dall'Agenzia e relative a personale dell'area dirigenziale e non, previsto nel budget assunzionale del 2013 (Delibera n. 2/2013) e che a conclusione di dette procedure l'ANSF conta attualmente su sole 117 unità di personale, di cui 111 unità inquadrare nei ruoli dell'ANSF, rispetto alle complessive 265 unità, così come rideterminate dal DPCM 22 gennaio 2013;

CONSIDERATO che l'attuale situazione di personale, ampiamente deficitaria, non consente all'Agenzia di svolgere al meglio le proprie attività istituzionali e che pertanto è necessario procedere quanto prima alla copertura dei posti vacanti;

VISTA la Delibera ANSF n. 21/2016 del 22 dicembre 2016 "Programma 2016– 2018 del fabbisogno di personale e piano delle assunzioni", aggiornamento del precedente Piano triennale delle assunzioni, a suo tempo elaborato e approvato nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 36 del D.L. 78/2010, approvata da parte dei competenti Dipartimenti/Direzioni con note i. DFP prot 0032860 P-04. 17.1.7.4 del 8/06/2017, ii. Dipartimento RGS prot MEF – RGS – prot. 138204 del 27/06/2017 – U, iii. Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli affari generali ed il personale – DGTIF prot. M_INF.TFE RU 004078.10-07-2017;

CONSIDERATO che il Dipartimento funzione pubblica, nell'ambito della citata autorizzazione – tenuto conto del mancato decorso del quinquennio di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge n. 78 del 2010, il cui *dies a quo* è fatto coincidere con l'entrata in vigore del DPR n. 224/2011 (pubblicato in data 19 gennaio 2012), e dell'impossibilità per l'Agenzia, a seguito delle previsioni di cui all'art. 1, comma 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di portare a compimento le procedure di reclutamento previste negli anni 2015-2016 – ha ritenuto di "prorogare l'autorizzazione per l'attuazione del piano per un ulteriore biennio oltre la scadenza originariamente prevista e, pertanto, entro e non oltre il 31 dicembre 2018";

VISTA la nota ANSF prot. n. 0012607 del 20/11/2017 con cui l'Agenzia ha attivato la procedura ex art. 34-bis del D.Lgs n. 165/2001 nel cui ambito ha indicato le professionalità da assumere, i profili e le sedi di lavoro per le 35 unità delle 39 autorizzate, precisando tra l'altro l'intervenuta assunzione di una unità (funzionario) nel 2017 a valere sulle procedure di mobilità attivate nel 2015 e n. 3 unità dirigenziali previste a valere della procedura di corso-concorso SNA (peraltro queste ultime confermate nell'ambito del DPCM del 6 dicembre 2017);

VISTA la nota ANSF prot. 13512 del 6/12/2017 con cui l'ANSF in relazione alle procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii ha confermato la disponibilità di n. 2 collaboratori/area seconda, area amministrativa presso la sede di Firenze, unità assunte in data 1 aprile 2018;

RILEVATO altresì che i compiti dell'Agenzia consistono principalmente in attività normative, autorizzative, di vigilanza, controllo ed accertamenti tecnici attraverso sopralluoghi e ispezioni del sistema ferroviario, svolte tramite personale tecnico in possesso di specifiche competenze;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2016 che, in attuazione a quanto disposto all'art. 27, c. 4 del D.Lgs. 162/2007 e all'art. 1, c. 4 del D.Lgs. n. 112/2015, nell'ottica di dare un significativo impulso al miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale mediante l'applicazione di standard normativi e tecnologici allineati a quelli europei anche nelle reti di competenza regionale, ha esteso l'ambito di competenza dell'attività dell'Agenzia – fino a quel momento limitato alla rete gestita da RFI S.p.A. - ad un insieme di ulteriori 12 reti ferroviarie;

VISTA la Legge 7 luglio 2016, n. 122, con cui tra l'altro, è stato previsto l'obbligo di attuazione di disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, normativa che rende necessaria una attività di vigilanza e controllo;

TENUTO CONTO del processo di recepimento nella normativa italiana del cosiddetto "IV pacchetto ferroviario", recante modifiche significative all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, impone all'ANSF un costante presidio dei tavoli di interlocuzione sia a livello nazionale che a livello europeo tale da determinare la necessità di distogliere temporaneamente parte del personale da altre attività fondamentali per il buon funzionamento dell'Agenzia;

VISTO l'art.15-ter comma 1 della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che dispone che *“entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai trattati internazionali per le reti isolate transfrontaliere.”*;

VISTO l'art. 15-ter comma 2 della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che dispone che *“A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attività, essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016, nonché per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria derivanti dal cosiddetto "IV pacchetto ferroviario", l'ANSF medesima è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unità complessive di personale nel biennio 2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.”*;

VISTO l'art. 15-ter comma 3 della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che dispone che *“ Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 l'ANSF è autorizzata all'assunzione di 11 funzionari e 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.”*;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;

VISTE la Convenzione per il collocamento dei disabili sottoscritta con la Regione Toscana ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 4 della Legge 12 Marzo 1999, n. 81 del 23 gennaio 2017 e la Convenzione per il collocamento dei disabili 0140664 del 17 ottobre 2017 sottoscritta tra l'ANSF e il Dipartimento III della Città Metropolitana di Roma Capitale - *“Servizi per la formazione e per il lavoro”* - Servizio 1- *“Politiche del lavoro e Servizi per l'impiego – Osservatorio sul mercato del Lavoro e sugli esiti occupazionali”* - S.I.LD. Servizio Inserimento Lavorativo Disabili, in corso di rimodulazione, secondo le quali sono previste assunzioni in relazione alla quota d'obbligo dell'ANSF di cui all'art. 3, c. 1 e art. 18 c. 2 della L. 68/1999, pari a complessive 7 unità, da attuarsi presso le sedi di Firenze e Roma;

CONSIDERATO che alla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 della L.68/99 risulta assunta n. 1 unità presso la sede di Firenze, attraverso la selezione numerica avviata per il tramite della Regione Toscana, con qualifica di operatore, con inquadramento nei ruoli a decorrere dal 1 gennaio 2018;

VISTA la nota circolare del DFP n. 0011786 del 22/02/2011, che prevede una specifica procedura in tema di assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 36 del d.l. 78/2010 per gli enti di nuova istituzione, secondo cui detti enti *“predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed in Ministero dell'economia e delle finanze. I piani annuali approvati sostituiscono le procedure autorizzatorie di cui alla presente nota circolare.”*;

RILEVATO che l'Agenzia, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 162/2007, svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dalla direttiva 2004/49/CE ed ha competenza in materia di sicurezza del sistema ferroviario nazionale;

TENUTO CONTO che al fine di garantire lo svolgimento ed il miglioramento delle attività istituzionali e, comunque, il presidio della sicurezza del sistema ferroviario, l'Agenzia necessita di adeguate risorse di personale;

VISTE le norme di legge che impongono vincoli assunzionali alle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ed in particolare, l'art. 3 contenente norme in materia di semplificazione e flessibilità del turn over, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219, è assicurato nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali;

VISTO l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l'art. 1, comma 47 della Legge n. 311/2004 che prevede che *"In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche [...]"*;

VISTA la nota circolare del DFP n. 0011786 del 22/02/2011, ed in particolare quanto previsto al § 14. Criteri di calcolo in ordine agli specifici criteri per la determinazione dei risparmi realizzati a seguito delle cessazioni di personale;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il Piano dei fabbisogni di personale, in relazione a quanto previsto dal novellato art.6 del D.lgs. 165/2001;

CONSIDERATA la dotazione organica dell'Agenzia pari a 265 unità come definita nella Delibera ANSF n. 1/2013 del 17/07/2013;

CONSIDERATO il Piano triennale dei fabbisogni 2016-2018 e relativo piano delle assunzioni approvato dal dipartimento di Funzione Pubblica con nota n.0032860 del 08/06/2017 e dal

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota n.138204 del 27/06/2017, oltre che dal Ministero vigilante ai sensi dell'art. 9, comma 36 del DL 78/2010;

CONSIDERATE le nuove facoltà assunzionali disposte dall'art.15-ter della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148;

CONSIDERATE le cessazioni di personale intervenute a partire dall'anno 2014, le cui risorse liberate non sono state fino ad ora utilizzate per assunzioni di personale;

EFFETTUATE le valutazioni interne in relazione alle professionalità necessarie all'ANSF in relazione alle nuove ed accresciute attribuzione e competenze, nonché tenuto conto della pianificazione pluriennale delle attività, delle Direttive e della performance;

CONSIDERATA la Delibera ANSF n.9/2017 del 22/12/2017 "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2017-2019 e rideterminazione dotazione organica", trasmessa con nota prot. n. 14108 del 22 dicembre 2017 alle competenti amministrazioni vigilanti ai fini delle previste approvazioni;

CONSIDERATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, prot. 142616/2018 del 07/06/2018, agli atti ANSF prot. 9731 del 14/06/2018, con la quale è stata riscontrata la Delibera ANSF n.9/2017 del 22/12/2017 "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2017-2019 e rideterminazione dotazione organica" riportando alcune osservazioni in merito;

CONSIDERATA la nota ANSF prot. n.0009862 del 15/06/2018, con la quale viene fornito un primo riscontro alle osservazioni contenute nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, prot. 142616/2018 del 07/06/2018;

CONSIDERATA la necessità, alla luce delle osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, di dover procedere all'aggiornamento della Delibera ANSF n.9/2017 del 22/12/2017 "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2017-2019 e rideterminazione dotazione organica", ed elaborare una nuova rimodulazione della dotazione organica prendendo a riferimento, conformemente alle indicazioni della stessa RGS, i costi unitari medi per categoria, già utilizzati nella determinazione del costo dell'ultima dotazione organica approvata (Delibera n. 1/2013), ai fini della verifica del rispetto della neutralità finanziaria;

CONSIDERATO che a far data dal 1 luglio 2018 è stato disposto il collocamento in quiescenza dell'Ing. Amedeo Gargiulo già Direttore dell'Agenzia, prima della nomina del suo successore;

VISTO il DM 4 luglio 2018 n. 325 con cui il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha disposto che fino al perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Direttore ANSF il Vicedirettore assuma la rappresentanza legale dell'ANSF al fine di poter svolgere tutte le attività necessarie per garantire il corretto presidio delle attività istituzionali dell'Agenzia e le procedure amministrativo contabili di competenza della stessa, nel rispetto dell'atto di indirizzo annuale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

SENTITO il Comitato Direttivo che ha espresso il parere favorevole al piano triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019 e alla rimodulazione della dotazione organica dell'ANSF nel corso della riunione del 19 luglio 2018;

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019 e la rimodulazione della dotazione organica di cui al presente provvedimento sono stati oggetto di informativa sindacale in data 19 luglio 2018;

DISPONE

Articolo 1

1. Il piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2017-2019 e la nuova dotazione organica dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie sono riportati nell'allegato A.

2. La presente Delibera è inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché al Ministero delle Economia e delle Finanze e al Ministero vigilante, ai fini dell'approvazione.

Il Vicedirettore
Ing. Marco D'Onofrio

Prot. 0012217 del 20/07/2018

ALLEGATO A

DOTAZIONE ORGANICA DELIBERA N.3/2018

DIRIGENTI	27
AREA PROFESSIONALE	52
Professionisti I qualifica	51
Professionisti II qualifica	1
AREA TECNICA	147
Funzionari	105
Collaboratori	41
Operatori	1
AREA AMMINISTRATIVA	76
Funzionari	33
Collaboratori	33
Operatori	10
Totale	302

Prot. 0012217 del 20/07/2018

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2017-2019

ASSUNZIONI PREVISTE NELL'APPROVATO PIANO TRIENNALE 2016-2018

ANNO	AREA									DIRIGENTI	TOTALE
	AMMISTRATIVA			TECNICA			PROFESSIONISTI				
	Funzionari	Collaboratori	Operatori	Funzionari	Collaboratori	Operatori	I qualifica	II qualifica			
2017											
2018				16	6		10			6(*)	38
2019											

(*) di cui n.3 con procedura SNA

38

NORMA FERROVIE ISOLATE (L. 172/2017)

ANNO	AREA									DIRIGENTI	TOTALE
	AMMISTRATIVA			TECNICA			PROFESSIONISTI				
	Funzionari	Collaboratori	Operatori	Funzionari	Collaboratori	Operatori	I qualifica	II qualifica			
2017											
2018	2	1(*)		9	8(*)						20
2019											

(*) di cui n.2 unità già assunte nel 2018 (n.1 collaboratore tecnico e n.1 collaboratore amministrativo)

20

UTILIZZO TURN OVER

ANNO	AREA									DIRIGENTI	TOTALE
	AMMISTRATIVA			TECNICA			PROFESSIONISTI				
	Funzionari	Collaboratori	Operatori	Funzionari	Collaboratori	Operatori	I qualifica	II qualifica			
2017											
2018				2(*)			1				3
2019				2			1		1		4

(*) di cui n.1 part-time al 70%

7

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2017-2019

ANNO	AREA									DIRIGENTI	TOTALE
	AMMISTRATIVA			TECNICA			PROFESSIONISTI				
	Funzionari	Collaboratori	Operatori	Funzionari	Collaboratori	Operatori	I qualifica	II qualifica			
2017											
2018	2	1		27(*)	14		11		6		61
2019				2			1		1		4

(*) di cui n.1 part-time al 70%

65

CATEGORIE PROTETTE

ANNO	AREA									DIRIGENTI	TOTALE
	AMMISTRATIVA			TECNICA			PROFESSIONISTI				
	Funzionari	Collaboratori	Operatori	Funzionari	Collaboratori	Operatori	I qualifica	II qualifica			
2017			1(*)								1
2018		1	2								3
2019			3								3

(*) unità già assunta

7

Prot. 0012217 del 20/07/2018

RELAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017-19

Il Programma 2013 – 2015 del fabbisogno di personale e il relativo piano delle assunzioni di questa Agenzia aveva previsto l'assunzione di complessive n.60 unità di personale, mediante procedure di mobilità volontaria e utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni, e, successivamente, solo nel caso di esito negativo delle citate modalità di reclutamento, attivazione di nuove procedure concorsuali da indire con adeguata motivazione, anche alla luce di quanto previsto dall'art.4, comma 3 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101. Come noto l'Agenzia, con la Delibera n. 2/2013 del 17 luglio 2013, approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero vigilante, aveva formalizzato il programma 2013 – 2015 del fabbisogno di personale e piano delle assunzioni per complessive 60 unità, elaborato nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 36, del D.L. n. 78/2010, tenuto conto della nuova dotazione organica di cui alla Delibera n. 1/2013, approvata con il decreto interministeriale n. 3 dell'8 gennaio 2014, in accordo all'art. 4, comma 10 del D. Lgs. n. 162/2007.

Il numero delle unità di personale assunte nel ruolo dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 9, comma 36, del D.L. n. 78/2010 ed in esito alla citata programmazione triennale 2013-2015, al netto delle assunzioni di personale di cui alla L. n. 68/99 è stato pari a n. 21 (Area amministrativa: n. 7 funzionari, n. 2 collaboratori; Area tecnica: n. 8 funzionari, n. 2 collaboratori; Dirigenti: n. 2 unità), cui si è aggiunta n. 1 unità assunta nel marzo del 2017, in esito alle procedure di mobilità avviate nel 2015.

Nel 2016, considerati i vincoli posti alle assunzioni dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 e anche alla luce dei contenuti della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 1/2015 del 30 gennaio 2015, l'Agenzia ha richiesto ed ottenuto parere favorevole dagli organi competenti in merito all'aggiornamento del precedente piano delle assunzioni, al fine di completare le assunzioni non effettuate per i noti blocchi normativi e per poter avviare nuove procedure concorsuali per effettuare l'immissione nei ruoli, già a partire dall'annualità 2017 delle unità tecniche a completamento del piano delle assunzioni 2013-15.

Al fine di dare attuazione a detto Piano di assunzione 2016-2018 e considerate anche le recenti novità normative previste dal D.Lgs. n.75/2017 (cd. Riforma Madia) in termini di pianificazione del personale e le disposizioni specifiche riguardanti ANSF previste nel collegato fiscale alla Legge di bilancio 2018, che ha disposto l'estensione delle competenze di ANSF, si procede all'elaborazione del presente Piano triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019, che aggiorna il precedente Piano approvato.

A tal proposito, in via preliminare, occorre osservare che il D.Lgs. n. 75/2017 di riforma del testo unico delle leggi sul pubblico impiego ha introdotto significative novità in materia di pianificazione dei fabbisogni di personale, disponendo, tra l'altro, il divieto ad assumere nuovo personale per le amministrazioni pubbliche che non provvedono a tali nuovi adempimenti, disposizione mitigata parzialmente dalla previsione dell'art. 22 del D.Lgs n. 75/2017.

Un punto fondamentale della riforma è costituito dal superamento della tradizionale determinazione del fabbisogno delle amministrazioni ancorata alla dotazione organica e l'introduzione di un piano del fabbisogno effettivo del personale. Pertanto, ogni singola amministrazione è tenuta ad adottare un piano triennale dei fabbisogni di personale, in accordo ad apposite linee di indirizzo da emanarsi dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerente con l'organizzazione degli uffici e con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance per una programmatica copertura del fabbisogno di personale nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Nel piano triennale dei fabbisogni ciascuna amministrazione, in accordo al novellato art. 6 comma 3 del d.lgs. n.165/01 per effetto del D.Lgs. n. 75/2017, è tenuta ad indicare la consistenza della propria dotazione organica che potrà essere eventualmente "rimodulata" rispetto a quella iniziale in base agli effettivi fabbisogni programmati.

Viene dunque affidata alla responsabilità della singola amministrazione l'individuazione delle numerosità e professionalità occorrenti al raggiungimento dei propri fini istituzionali, con il solo limite del rispetto dei vincoli di spesa e di finanza pubblica, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

A fronte di tale esigenza, l'Agenzia ha proceduto nel corso del secondo semestre del 2017 ad effettuare una ricognizione dei fabbisogni di personale per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche in relazione al recente ampliamento delle proprie competenze. Ciò ha comportato la rimodulazione della propria dotazione organica, che costituisce la cornice procedurale all'interno della quale è stato costruito il presente Piano 2017-2019.

Il Piano 2017-2019 prevede l'inserimento di unità di personale nell'ambito del triennio, delle quali nel proseguo si dettagliano i presupposti normativi e le procedure di assunzione previste.

1. Attuazione Programma 2016-2018 del fabbisogno di personale e piano delle assunzioni

(effettive n. 38 unità al netto di una unità avvenuta nel 2017 a valere delle procedure di mobilità del 2015)

Il Programma 2016-2018 del fabbisogno di personale e piano delle assunzioni, approvato dal Dipartimento di Funzione Pubblica con nota n.0032860 del 08/06/2017 e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota n.138204 del 27/06/2017, oltre che dal Ministero vigilante, prevede l'assunzione di n. 38 unità residuali. Di queste unità, l'assunzione di n.3 unità dirigenziali sarà effettuata con la procedura di corso concorso SNA, di cui si registra la recente emanazione del DPCM del 6 dicembre 2017 e l'assunzione di n. 35 sarà effettuata a valle della procedura ex art. 34-bis del D.Lgs. n.165/2001. In particolare, in accordo alla previsione dell'art. 30 del D.lgs n.165/2001, e al fine di riuscire ad attivare le procedure di reclutamento di tutto il personale previsto nel programma in oggetto nel corso del 2018, nei termini indicati da codesto Dipartimento, l'Agenzia procederà - a valle dei termini previsti dal citato art. 34-bis del medesimo decreto - ad avviare contestualmente le procedure di mobilità e di concorso per 35 unità complessive.

Nell'ambito di detta procedura la garanzia di posti da destinare alla mobilità da altre PP.AA. potrà essere ottenuta elaborando dei bandi specifici (parallelamente ai bandi di concorso pubblici) per una quota parte dei posti a concorso, prevedendo in questi ultimi una clausola *ad hoc* per la riserva destinata alla procedura di mobilità. L'Agenzia, inoltre, si riserva di valutare l'eventuale applicazione, e la relativa misura, della previsione normativa di cui al comma 15 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017, attraverso l'attivazione nel corso del 2018 di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo.

Si riporta di seguito il dettaglio per qualifica delle n. 35 unità di personale ed i relativi costi, in relazione alle quali verrà attivata la sopracitata procedura:

	Dirigenti	Professionisti	Funzionari	Collaboratori	Totale
Qualifiche previste nel Piano assunzionale	3	10	16	6	35

Come già evidenziato nella delibera ANSF n. 21/2016 del 22/12/2016, le predette assunzioni non comportano alcun nuovo ed ulteriore onere a carico del bilancio dello Stato in quanto le unità da assumere rientrano nel numero complessivo di personale per la quale l'ANSF è stata autorizzata ad assumere nel triennio 2013-2015, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 9, comma 36 del D.L. 78/2010 e

in ogni caso l'onere derivante risulta coperto dalla previsione delle risorse finanziarie annualmente attribuite all'Agenzia (ex. art. 26 del decreto legislativo n. 162/2007).

2. Norma su ferrovie isolate (n.20 unità)

La Legge 4 dicembre 2017, n. 172, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dispone l'estensione delle competenze di ANSF alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e ai gestori del servizio che operano su tali reti ed autorizza ANSF all'assunzione di n.11 funzionari e n.9 collaboratori, nel biennio 2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto legge n. 101 del 2013.

In termini di copertura finanziaria, la norma dispone che agli oneri, pari a 966.971 euro a decorrere dell'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si riporta di seguito il dettaglio delle assunzioni per annualità, area e categoria di inquadramento

NORMA FERROVIE ISOLATE (L. 172/2017)

ANNO	AREA									
	AMMINISTRATIVA			TECNICA			PROFESSIONISTI		DIRIGENTI	TOTALE
	Funzionari	Collaboratori	Operatori	Funzionari	Collaboratori	Operatori	I qualifica	II qualifica		
2017										
2018	2	1		9	8					20
2019										

20

Si fa presente che n. 2 posizioni di qualifica collaboratore, uno di area tecnica ed uno di area amministrativa, sono state già assorbite nel corso del 2018 (in data 1 aprile 2018) in relazione alla procedura di mobilità obbligatoria ex decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 e ss.mm.ii..

Si riporta, di seguito, la stima della valorizzazione del costo del predetto personale, tenendo conto che gli inquadramenti avverranno nella qualifica di accesso per ciascuna categoria, in ottemperanza a quanto previsto nella Legge 4 dicembre 2017, n. 172.

VALORIZZAZIONE COSTI NORMA FERROVIE ISOLATE (L. 172/2017)

	AREA									
	AMMINISTRATIVA			TECNICA			PROFESSIONISTI		DIRIGENTI	TOTALE
	Funzionari	Collaboratori	Operatori	Funzionari	Collaboratori	Operatori	I qualifica	II qualifica		
	100.346,80 €	45.184,79 €	-	451.560,60 €	361.478,29 €	-	-	-	-	958.570 €

3. Assorbimento capacità assunzionale turn over (n.7 unità)

Nell'ambito della capacità assunzionale correlata alla sostituzione del personale cessato, l'ANSF ha proceduto ad una ricognizione dei propri fabbisogni ed identificato le unità di personale per categoria che assorbono detta capacità, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa.

In particolare si osserva che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che la predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60

per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

L'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014 possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente e che per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219, è assicurato nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali.

Di seguito si riporta una tabella con le cessazioni di personale intervenute dal 2014 al 2018.

ANNO CESSAZIONI	N. CESSAZIONI	QUALIFICA	ANNO BDG	NOTE
2014	1	Dirigente	2015	
2015	1	Professionista I qual.	2016	
2017	2	Professionista I qual.	2018	cessazioni avvenute ad agosto e ottobre 2017
	1	Funziario		cessazione in data 31/12/2017
2018	1	Dirigente	2019	cessazioni di n. 1 dirigente e n.1 professionista avvenute rispettivamente in data 1 giugno e 1 luglio 2018 e n. 1 funzionario in data 1 ottobre 2018 (a suo ipotizzate tenuto conto del raggiungimento, nel corso del 2018, del termine ultimo per il pensionamento d'ufficio, per i limiti di età e/o contributi in base alla legislazione vigente).
	1	Professionista I qual.		
	1	Funziario		

Sulla base di queste premesse, nel Piano 2017-2019 è prevista l'assunzione di n. 7 unità di personale, nelle qualifiche riportate nel prospetto seguente:

UTILIZZO TURN OVER

ANNO	AREA								DIRIGENTI	TOTALE
	AMMINISTRATIVA			TECNICA			PROFESSIONISTI			
	Funzionari	Collaboratori	Operatori	Funzionari	Collaboratori	Operatori	I qualifica	II qualifica		
2017										
2018				2(*)			1			3
2019				2			1		1	4

(*) di cui n.1 part-time al 70%

7

Il budget assunzionale complessivo è pari a circa 519 mila euro derivante dalle seguenti cessazioni del periodo 2014-2018:

Anno	N. cessazioni	Qualifica	Posizione economica	Onere indiv.le annuo retr. fondamentale	Onere indiv.le annuo retr. accessoria (*)	Onere indiv.le annuo totale	Onere indiv.le annuo totale al lordo oneri riflessi (38,38%)	Onere complessivo	% turn over	Budget disponibile	Anno utilizzabilità budget	Budget disponibile per anno
2014	1	Dirigente	Fascia D	€ 64.172,97	€ 54.923,25	€ 119.096,22	€ 164.805,35	€ 164.805,35	40%	€ 65.922,14	2015	€ 65.922,14
2015	1	Professionista I qual.	PI 4S	€ 62.032,02	€ 27.493,49	€ 89.525,51	€ 123.885,40	€ 123.885,40	25%	€ 30.971,35	2016	€ 30.971,35
	2	Professionista I qual.	PI 4S	€ 62.032,02	€ 27.493,49	€ 89.525,51	€ 123.885,40	€ 247.770,81	25%	€ 61.942,70		
2017	1	Funziario	C4	€ 35.659,25	€ 9.093,46	€ 44.752,71	€ 61.928,80	€ 61.928,80	25%	€ 15.482,20	2018	€ 77.424,90
	1	Dirigente	Fascia A	€ 64.172,97	€ 54.923,25	€ 119.096,22	€ 164.805,35	€ 164.805,35	100%	€ 164.805,35		
2018	1	Professionista I qual.	PI 4S	€ 57.420,61	€ 27.493,49	€ 84.914,10	€ 117.504,13	€ 117.504,13	100%	€ 117.504,13	2019	€ 344.238,28
	1	Funziario	C4	€ 35.659,25	€ 9.093,46	€ 44.752,71	€ 61.928,80	€ 61.928,80	100%	€ 61.928,80		
Totale										€ 518.556,67		€ 518.556,67

(*) Il valore della retribuzione accessoria è determinato dividendo la quota complessiva del fondo per ali anni persona

Resta inteso che l'Agenzia, in ottemperanza ai vincoli derivanti dall'art.3, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n.90/2014, secondo il quale la facoltà di cumulo delle risorse è possibile limitatamente ad un arco temporale non superiore ai tre anni, intende cumulare il budget relativo alle cessazioni intervenute negli anni: 2014, 2015 e 2017, utilizzando il budget nel periodo 2017-2018 previa autorizzazione con il d.P.C.M. di cui all'art.35, comma 4, del D.lgs. n.165/2001. Si precisa che le cessazioni dell'anno 2018 ed il relativo budget 2019, sono state inserite nel piano triennale 2017-2019 per ragioni di mera coerenza temporale e secondo la logica di programmazione triennale delle assunzioni del presente Piano 2017-2019.

Si osserva al riguardo che il budget relativo alle cessazioni intervenute nell'anno 2018 sarà considerato utilizzabile solo nell'anno 2019, in accordo a quanto prevede la normativa, pertanto quando le cessazioni cui fa riferimento saranno tutte effettivamente realizzate e i relativi risparmi di spesa consolidati.

Pertanto, la ripartizione per anno delle assunzioni è la seguente:

Anno	N. assunzioni	Qualifica	Onere indiv.le annuo refr. fondamentale	Onere indiv.le annuo refr. accessoria	Onere indiv.le annuo totale	Onere indiv.le annuo totale al lordo oneri riflessi (38,38%)	Onere complessivo	Onere complessivo per annualità	Budget disponibile per anno
2017-2018	1	Professionista I qual.	€ 32.857,75	€ 27.493,49	€ 60.351,24	€ 83.514,05	€ 83.514,05	€ 168.808,83	€ 174.318,39
	1	Funziionario	€ 27.164,24	€ 9.093,46	€ 36.257,70	€ 50.173,40	€ 50.173,40		
	1 part time 70%	Funziionario	€ 27.164,24	€ 9.093,46	€ 36.257,70	€ 50.173,40	€ 35.121,38		
2019	1	Dirigente	€ 64.172,97	€ 54.923,25	€ 119.096,22	€ 164.805,35	€ 164.805,35	€ 348.666,20	€ 349.747,84(*)
	2	Funziionario	€ 32.857,75	€ 27.493,49	€ 60.351,24	€ 83.514,05	€ 83.514,05		
			€ 27.164,24	€ 9.093,46	€ 36.257,70	€ 50.173,40	€ 100.346,80		

(*) comprensivo del resto di € 5.509 delle annualità 2017-18

Si precisa che, in accordo con quanto previsto dalla nota circolare del DFP del 22/2/2011, il calcolo dei risparmi da computare è stato riferito ai 12 mesi, prescindendo dalla data di cessazione dal servizio, tenuto conto sia del trattamento fondamentale che del trattamento accessorio.

Si evidenzia che il trattamento economico fondamentale preso a riferimento è riferito alla posizione economica di ingresso del personale cessato, considerando il criterio del "costo storico". Al riguardo, occorre tener conto che il personale cessato in argomento, in virtù delle disposizioni di legge e della delibera di equiparazione utilizzata all'atto di primo inquadramento del personale, è stato assunto nella posizione economica riportata in tabella, coincidente con il costo storico, non essendo stato interessato da procedure di progressioni economiche orizzontali.

Tutti gli importi sono stati calcolati al lordo degli oneri riflessi.

4. Assunzioni obbligatorie categorie protette

In ottemperanza alle norme sulle assunzioni obbligatorie per le categorie protette e disabili, l'ANSF prevede di completare le assunzioni di personale previste ai sensi della L. 68/99, pari a complessive 7 unità negli anni 2018 e 2019 (una unità delle 7 complessive, prevista nel 2017, è stata assunta con immissione nei ruoli in data 1/1/2018).

In ogni caso, come specificato nella nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22 febbraio 2011, le assunzioni obbligatorie di personale appartenente alle categorie protette non rientrano nelle limitazioni previste dal D.L. n. 78/2010 né nel limite del turn over, costituendo obblighi normativi.

Si rappresenta che nel corso del 2018 si è avviata una interlocuzione con le amministrazioni competenti per modificare le Convenzioni attualmente in essere, al fine di variare da Collaboratore Amministrativo a Operatore Amministrativo n. 5 posizioni delle n. 6 unità da assumere, per effettuare assunzioni di personale in categorie maggiormente rispondenti alle esigenze dell'Agenda.

5. Regolarizzazione posizioni di personale in comando

L'ordinamento offre un'opportunità per l'acquisizione del nuovo personale attraverso il reclutamento per mobilità all'interno del pubblico impiego, che non erode la capacità assunzionale destinata agli esterni.

Il cosiddetto principio di neutralità della mobilità affermato più volte dalla magistratura contabile deriva dall'art. 1, comma 47 della Legge n.311/2004 che prevede che in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità anche intercompartimentale, tra le amministrazioni sottoposte a limitazioni. Come anche precisato dalla Funzione Pubblica, l'obiettivo della norma è quello di garantire la possibilità che le risorse umane già esistenti nella pubblica amministrazione, possono essere redistribuite e che dal punto di vista finanziario ciò comporti una neutralità in quanto trattasi di personale già gravante sui saldi di finanza pubblica.

Pertanto, sulla base di queste premesse, e considerato l'obiettivo per l'Agenzia di rinforzare il proprio organico, si prevede l'avvio delle procedure per l'acquisizione di n. 2 unità di personale presente nei ruoli del Ministero vigilante, già utilizzato dall'Agenzia in comando ai sensi di quanto previsto dalla legge istitutiva (D.Lgs. n. 162/2007). Il finanziamento di tale personale è già assicurato considerando che già grava sul bilancio dell'ANSF, tenuto conto della corresponsione del trattamento accessorio fisso e continuativo nelle misure previste dal CCNL ENAC, applicabile all'ANSF, nonché come rimborso al Ministero della spesa del trattamento economico fondamentale di tali risorse.

6. Progressioni tra aree

Nell'ambito della definizione del Piano di fabbisogno 2017-2019 si ravvisa la necessità di segnalare che l'art.22 comma 15 del D.Lgs. n.75/2917 introduce nel triennio 2018/2020 la possibilità per le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, attivando, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, nel rispetto del possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'Agenzia, ritiene di potersi avvalere di tale proroga riservandosi, tuttavia, di definire successivamente la percentuale di riserva da attivare.

7. Rideterminazione della dotazione organica dell'Agenzia

La delibera ANSF n.1/2013 del 17/07/2013 ha disposto la rideterminazione e ripartizione dell'organico dell'Agenzia, sulla base delle esigenze espresse dai dirigenti dei Settori, fermo restando la dotazione organica complessiva pari a 265 unità prevista già nel DPCM del 22 gennaio 2013.

L'art. 6 comma 3 del d.lgs. n.165/01 per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, dispone che in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale, ciascuna amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

Pertanto, a seguito della rilevazione dei fabbisogni effettuata in ANSF -come prescrive l'art. 6 comma 2 del d.lgs. n.165/01 - garantita la neutralità finanziaria della rimodulazione, tenendo conto dello scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ed in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, delle nuove attribuzioni e competenze, e della performance, si è provveduto alla rimodulazione della dotazione organica di cui alla delibera ANSF n.1/2013, sia in termini di consistenze complessive che di ripartizione delle unità di personale nelle diverse categorie previste dal CCNL di riferimento.

In relazione a quanto sopra, la dotazione organica dell'Agenzia, garantita la neutralità finanziaria, rideterminata e ripartita in base ai fabbisogni programmati, risulta essere la seguente:

DOTAZIONE ORGANICA DELIBERA N.3/2018

DIRIGENTI	27
AREA PROFESSIONALE	52
Professionisti I qualifica	51
Professionisti II qualifica	1
AREA TECNICA	147
Funzionari	105
Collaboratori	41
Operatori	1
AREA AMMINISTRATIVA	76
Funzionari	33
Collaboratori	33
Operatori	10
Totale	302

La valorizzazione del costo della nuova dotazione organica dell'Agenzia di cui alla presente Delibera n. 3/2018 è stata determinata moltiplicando il costo unitario medio del personale di cui alla dotazione organica ANSF approvata con delibera n.1/2013 contenuta nella tabella seguente "Dotazione organica ANSF approvata" per il numero di personale in ciascuna categoria/area della dotazione organica rimodulata, nel rispetto del limite finanziario massimo della dotazione organica attuale (265 unità), garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 3 del citato D.Lgs 165/2001.

Costi dotazione organica ANSF approvata			
AREE e CATEGORIE	DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA	COSTO COMPLESSIVO MEDIO DEL PERSONALE IN BASE AL VIGENTE CCNL (ENAC) trattamento fondamentale ed accessorio comprensivo degli oneri riflessi (38,38%)	SPESA COMPLESSIVA IPOTETICA RELATIVA ALLA DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENTI	27	€ 164.805,35	€ 4.449.744,45
AREA PROFESSIONALE	99		€ 9.811.659,11
Professionisti I qualifica	88	€ 101.784,75	€ 8.957.058,11
Professionisti II qualifica	11	€ 77.691,00	€ 854.601,00
AREA TECNICA	91		€ 4.948.990,84
Funzionari	57	€ 58.067,12	€ 3.309.826,04
Collaboratori	33	€ 48.347,34	€ 1.595.462,21
Operatori	1	€ 43.702,59	€ 43.702,59
AREA AMMINISTRATIVA	48		€ 2.583.536,75
Funzionari	28	€ 58.067,12	€ 1.625.879,46
Collaboratori	18	€ 48.347,34	€ 870.252,11
Operatori	2	€ 43.702,59	€ 87.405,18
Totale	265		€ 21.793.931,15

Costi dotazione organica Delibera n.3/2018

AREE e CATEGORIE	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DELIBERA N.9/2017	SPESA COMPLESSIVA DEL PERSONALE NEI RUOLI IN BASE AL VIGENTE CCNL (ENAC) trattamento fondamentale ed accessorio comprensivo degli oneri riflessi (38,38%)	SPESA COMPLESSIVA RELATIVA ALLA DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENTI	27	€ 164.805,35	€ 4.449.744,43
AREA PROFESSIONALE	52		€ 5.268.713,31
Professionisti I qualifica	51	€ 101.784,75	€ 5.191.022,31
Professionisti II qualifica	1	€ 77.691,00	€ 77.691,00
AREA TECNICA	147		€ 8.122.991,49
Funzionari	105	€ 58.067,12	€ 6.097.047,97
Collaboratori	41	€ 48.347,34	€ 1.982.240,92
Operatori	1	€ 43.702,59	€ 43.702,59
AREA AMMINISTRATIVA	76		€ 3.948.703,19
Funzionari	33	€ 58.067,12	€ 1.916.215,08
Collaboratori	33	€ 48.347,34	€ 1.595.462,21
Operatori	10	€ 43.702,59	€ 437.025,91
Totale	302		€ 21.790.152,42